

Riservato all'Ufficio Proponente

prot. n. 75794

del 16.03.2020

Richiesta pubblicazione Albo
Pretorio on-line

n. 3646

del 16.03.2020



CITTÀ DI MESSINA
DIP. AFFARI GENERALI
GABINETTO DEL SINDACO
ORDINANZA SINDACALE

ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Spazio per la registrazione

Ordinanza n. 65

Del 16.03.2020

Oggetto: COVID-19. Misure atte a favorire le attività di volontariato nel territorio cittadino

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la Legge n. 266 del 11 agosto 1991 "*Legge quadro sul volontariato*" e ss.mm.ii.;
- il DPCM 8 marzo 2020 art. 1 e ss.;
- il DPCM 9 marzo 2020 art. 1 e ss.;
- il DPCM 11 marzo 2020 art. 1 e ss.;
- le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana n. 1 del 26 febbraio 2020; n. 2 del 27 febbraio 2020; n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 dell'8 marzo 2020 e n. 5 del 13 marzo 2020;
- L'Ordinanza Sindacale n. 61 del 13 marzo 2020;
- l'art. 50 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali della Regione Sicilia;
- Lo Statuto Comunale.

DATO ATTO:

- **CHE** – giusti Principi Programmatici e Principi Ispiratori di cui, rispettivamente, all'art. 4 ed all'art. 6 del vigente Statuto Comunale – questa Amministrazione promuove e favorisce l'iniziativa del volontariato anche nei servizi di carattere sociale;
- **CHE**, nelle situazioni emergenziali che hanno interessato negli anni il territorio cittadino, le attività poste in essere dalle Associazioni di volontariato si sono sempre contraddistinte per l'impegno profuso a favore delle fasce più deboli e in condizioni di disagio apportando, in termini di compartecipazione, un fondamentale contributo all'azione condotta dalle Strutture comunali di competenza;

RITENUTO:

- **CHE** i DPCM sopra richiamati prevedono la possibilità di circolazione per "*situazioni di necessità*" e che, tale dizione, sotto il controllo delle Autorità preposte debba necessariamente intendersi sia con riferimento al soggetto circolante che ai soggetti verso cui interviene;

- **CHE** tale interpretazione, con riferimento alla necessità, trova fondamento nel rispetto dei principi del diritto naturale, nella Costituzione, nei principi dell'Ordinamento giuridico e, da ultimo, nella norma penale che scrimina lo stato di necessità;
- **CHE**, al di là degli altri casi di intervento a tutela del rispetto della vita e salute dei cittadini, nel caso di specie si ha riguardo ad un'attività di volontariato che fornisce cibo essenziale per la vita di soggetti che ne hanno bisogno, quali senza tetto e famiglie senza mezzi;
- **CHE** tale finalità, regolata e controllata come segue, ha carattere di necessità ed indispensabilità;

VISTE le diverse richieste di autorizzazione “in deroga” alle Ordinanze emanate, pervenute da parte di alcune Società cittadine che si occupano di trasporto sanitari e/o di infermi in emergenza urgenza – affidatarie di appalti presso Enti Pubblici Sanitari – nonché di altre Società cittadine di vendita, assistenza e manutenzione di autoveicoli “*ad uso speciale*” (ambulanze, trasporto infermi, trasporto interospedaliero, carri funebri, ecc ...);

VISTE le numerose richieste di familiari di soggetti diversamente abili di poter far effettuare ai propri cari nel rispetto delle misure anti-contagio delle “passeggiate terapeutiche”, tenuto conto anche della sospensione della terapia ambulatoriale praticata presso i centri di riabilitazione;

RILEVATO che, a seguito delle disposizioni riportate nei DPCM, delle Ordinanze del Presidente della regione Siciliana e delle Ordinanze delle che questa Amministrazione ha emanato a loro integrazione per maggiormente garantire il contenimento del contagio del virus COVID-19 nel territorio comunale, si rende opportuno disciplinare – nel rispetto delle norme di sicurezza emanate con i provvedimenti governativi, regionali e comunali – le attività di volontariato che interessano varie realtà del territorio comunale che sono interessate alle misure di contenimento del contagio da COVID-19;

RICHIAMATA espressamente l'O.S. n. 61 del 13 marzo 2020 punto n. 4, ultimo capoverso;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, per tutta la durata di efficacia del DPCM 11 marzo 2020 e comunque fino al perdurare dello stato di emergenza:

- 1) **CHE** chiunque si sposti in ambito urbano per finalità di volontariato che possono essere certificate, a richiesta, dagli Enti/Associazioni/Organizzazioni/Ordini religiosi, referente del gruppo di volontariato qualora non costituiti in associazione, presso cui si presta tale gratuita attività, debba dichiarare la stessa attività – completa del dettaglio che ne specifichi il luogo e il ruolo ove questa viene posta in essere – nel modello di autocertificazione dello spostamento messo a disposizione dal Ministero degli Interni per esibirlo a richiesta delle Forze dell'Ordine, consapevoli delle responsabilità cui va incontro chi rende dichiarazioni false e mendaci.
- 2) **CHE** gli operatori che prestano servizio nelle “case di accoglienza”, “mense dei bisognosi” e/o nei “banchi alimentari” e tutti coloro che offrono tale servizio volontario di approvvigionamento nel territorio comunale osservino le raccomandazioni di sicurezza al contenimento del contagio di cui ai richiamati DPCM e che qui si riportano:

1. Lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
3. Evitare abbracci e strette di mano.
4. Mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro.
5. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
6. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva.
7. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
8. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
9. Non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
10. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
11. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

- 3) **CHE** i gestori delle suddette “case di accoglienza”, mense e/o “banchi alimentari” collocati in locali al chiuso, inoltre, prevedano una ventilazione continua dei locali e l’esecuzione degli interventi di igienizzazione giornaliera nonché a far eseguire – anche in accordo con le Strutture Comunali di competenza – gli interventi di sanificazione.
- 4) **CHE** le Associazioni/Organizzazioni che si occupano della consegna pasti presso la Stazione Ferroviaria di Messina provvedano a tale volontaria attività entro le ore 18:30.
- 5) **CHE** le Società che si occupano di trasporto sanitari e/o di infermi in emergenza-urgenza – affidatarie di appalti presso Enti Pubblici Sanitari – nonché quelle Società specializzate in vendita, assistenza e manutenzione di autoveicoli “*ad uso speciale*” (ambulanze, trasporto infermi, trasporto interospedaliero, carri funebri, ecc ...) siano autorizzate a svolgere le proprie attività continuando a garantire la continuità dei loro servizi.
- 6) **DARE MANDATO** al Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese di porre in essere, ove si convenga e secondo le disponibilità di Bilancio, l’attivazione di quelle procedure di sostegno economico a favore delle attività sociali di che trattasi (utilizzando anche le risorse del 5x1000).
- 7) **ATTIVARE** la disponibilità delle 12 unità abitative site nel Villaggio Bisconte e destinati ad “*Alloggi di Transito per emergenza abitativa*” per far fronte a tutte le necessità abitative, ivi incluso l’autoisolamento che dovesse essere necessario anche per i senza fissa dimora o per chi si ritrova in transito dalla nostra città.

SPECIFICARE che i familiari di soggetti diversamente abili siano autorizzati ad accompagnare i loro cari in “*passeggiate terapeutiche*” nel rispetto delle misure previste dai sopra richiamati DPCM, in quanto nella fattispecie in questione si configura la possibilità di circolazione per “*situazioni di necessità*”.

DISPONE

- che la Polizia Municipale e la Polizia Metropolitana di Messina eseguano i controlli per il rispetto della presente Ordinanza.
- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio online sul sito internet istituzionale del Comune di Messina (<http://www.comune.messina.it/>) e che venga resa nota al pubblico mediante i mezzi di comunicazione locali anche attraverso l’Ufficio Stampa.

l'invio di copia della presente Ordinanza a:

- Presidenza della Regione Siciliana Coordinamento per le Attività Necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19;
- S.E. il Prefetto di Messina;
- Signor Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza;
- Comandante dei VV.F. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina;
- Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
- Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- Dipartimento Comunale di Protezione Civile;
- Polizia Municipale di Messina;
- Polizia Metropolitana di Messina.

AVVERTE

- Che le violazioni della presente Ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l'applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Sezione Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
- La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 08:00 del 17.03.2020 e avrà durata fino alla fine dello stato di emergenza.

IL SINDACO

On. Dott. Cateno De Luca

